

I chiarimenti dell'Istituto in merito al personale cessato dal servizio con diritto a pensione

Pensionati, i dati all'Inps

Fringe benefit e stock option da comunicare ai fini delle Cu

DI GIANPAOLO SBARAGLIA*

Trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati dai datori di lavoro a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo d'imposta 2024 ai fini dell'emissione delle Certificazioni Uniche. Questo quanto emerge dallo scorso messaggio Inps n. 509. In particolare, l'Istituto ha fornito indicazioni operative qualora le somme o i valori a titolo di fringe benefit e di stock option vengano corrisposti ai lavoratori che cessano dal servizio con diritto a pensione nel corso dell'anno d'imposta di percezione degli stessi. Ciò in quanto l'Inps è chiamato a svolgere le attività di sostituto d'imposta sulla base delle informazioni fornite dai rispettivi datori di lavoro. Per i citati compensi vale il principio di cassa allargato, per cui, qualora erogati entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo rispetto a quello cui si riferiscono, gli stessi rientrano nell'anno d'imposta precedente. Da un punto di vista procedurale, l'articolo 23, comma 3, del dpr n. 600/1973, dispone che, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, il sostituto d'imposta è tenuto a effettuare il conguaglio fiscale di fine anno. Al pari della generalità dei sostituti d'imposta, anche l'Inps è tenuto a trasmettere telematicamente all'Amministrazione finanziaria i flussi delle Certificazioni uniche ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti. Sicché, è opportu-

no prestare attenzione in merito alle modalità e alle tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro nella trasmissione all'Istituto dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2024 e in relazione ai quali l'Inps è tenuto a svolgere le attività di sostituto d'imposta. Al fine di consentire all'Istituto di eseguire tempestivamente gli adempimenti ai quali è tenuto in qualità di sostituto d'imposta, i datori di lavoro interessati devono inviare entro e non oltre il 28 febbraio 2025 i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo d'imposta 2024 al personale cessato dal servizio. La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematica. I flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche sopra descritte non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno. Tali flussi saranno, tuttavia, oggetto di rettifiche delle Certificazioni uniche 2025, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Quanto all'oggetto della comunicazione, si deve considerare che si fa riferimento ai fringe benefit e stock option, assegnati in costanza del rapporto di lavoro e che soggiacciono al regime fiscale e contributivo previsto ai sensi dell'articolo 51, comma 3, Tuir, ovvero sia non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i be-

ni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell'articolo 12 Tuir, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi nei limiti di 258,23 euro annui. La citata disciplina è stata modificata, per l'anno d'imposta 2024, dall'articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Tuir, ha innalzato da 258,23 euro a 1.000,00 euro il limite di esenzione stabilito per i beni ceduti e i servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa o per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Tale limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del Tuir, previa presentazione al datore di lavoro di una dichiarazione di avervi diritto, con indicazione del codice fiscale dei figli (Circ. Agenzia entrate 5/2024).

***partner e-Ius tax&legal**

— © Riproduzione riservata —

